

Con sequestro preventivo finalizzato alla confisca concordato inammissibile

Ai fini della fattibilità giuridica, è necessario ottenere dal giudice penale la rimozione del vincolo cautelare

/ Michele BANA

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce **presupposto di ammissibilità** della proposta: conseguentemente, qualora sia stato disposto, a carico della società proponente, un sequestro preventivo di beni destinato – secondo il regime di cui al DLgs. 231/2001 – alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare. In mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta deve essere dichiarata senz'altro inammissibile.

Questo principio di diritto è stato formulato dalla Cassazione, con la sentenza n. 26329 depositata ieri, respingendo il ricorso di una società dichiarata fallita a seguito di una proposta di concordato preventivo approvata dai creditori, ma **non omologata** dal Tribunale sul presupposto della mancanza della fattibilità giuridica del piano, causata dal sequestro preventivo disposto in sede penale sui beni compresi nel piano, nel contesto di un procedimento per corruzione a carico del legale rappresentante e della società (artt. 5, comma 1, lett. a) e 25 del DLgs. 231/2001).

I supremi giudici hanno, pertanto, ritenuto condivisibile la decisione della Corte d'Appello, che aveva rigettato il reclamo della debitrice avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, secondo cui il sequestro preventivo – avendo colpito beni oggetto della proposta concordataria per un valore rilevante (oltre 25 milioni di euro), seppur fino a concorrenza di una somma decisamente inferiore (circa 6,7 milioni di euro) – si doveva considerare **giuridicamente impeditivo** della liquidazione dei beni e nei tempi previsti dalla proposta stessa.

Nel caso di specie, il sequestro era addirittura finalizzato alla confisca obbligatoria, per equivalente, di cui all'art. 19 del DLgs. 231/2001, rispetto alla quale il giudice fallimentare **non è competente** a stabilire – anche in ipotesi di confisca di cose non intrinsecamente e oggettivamente pericolose – la prevalenza o meno della misura sui diritti della massa dei creditori. A questo proposito, è stato richiamato, in primo luogo, l'orientamento della pronuncia della Cassazione n. [29951/2004](#),

che aveva affermato la legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla diversa ipotesi della confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, "a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare".

Diritti acquisiti dai terzi di buona fede connotati da realtà

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha osservato che i diritti acquisiti dai **terzi di buona fede** – da fare salvi rispetto alla confisca obbligatoria, e il cui accertamento spetta al giudice penale, e non a quello fallimentare – sono quelli identificati dal connotato della realtà, in rapporto ai beni oggetto di apprensione a tutela delle ragioni dello Stato, non anche i diritti di credito (Cass. n. 11170/2014): in tale sede, è stato altresì precisato che, laddove il piano concordatario implichi la cessione dei beni ai creditori, è possibile procedere alla liquidazione – e, quindi, il piano può essere considerato giuridicamente fattibile – esclusivamente qualora si sia previamente ottenuta dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare su tale cespiti.

Conseguentemente, sono state considerate inconfidenti, sotto il profilo concorsuale, le doglianze della ricorrente relative alla presunta illegittimità del sequestro preventivo, in quanto disposto su beni non costituenti **profitto di reato** e nei confronti della società per i reati tributari del legale rappresentante, nonché inteso a pregiudicare i diritti di terzi di buona fede. È stata, invece, ritenuta risolutiva la circostanza che il sequestro sussisteva al momento della pronuncia, perché oltre tutto confermato nella sede propria, e questo – attesa l'entità valoriale dei beni sequestrati in rapporto alle caratteristiche del piano – è stato reputato sufficiente a motivare il giudizio di non fattibilità giuridica del concordato preventivo.